LE NUOVE SFIDE NELLA «COMPLIANCE 231»

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

29 ottobre 2026

Dott. Luca Piovano

Il quadro normativo dell'IA: la mappa

Fonti europee, fonti italiane sull'IA e norme di contesto che la richiamano

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Unione europea

- regolamento (UE) 2024/1689, regolamento IA
- regolamento (UE) 2026/1744, Digital Omnibus: tempi e semplificazioni
- GDPR, reg. (UE) 2016/679 (artt. 22 e 28)
- NIS2 (dir. 2022/2555) e DORA (reg. 2022/2554), per i settori interessati
- direttiva (UE) 2024/2853, responsabilità per danno da prodotti

Italia: norme sull'IA

- L. 132/2025, legge quadro, in vigore dal 10 ottobre 2025
- DLgs. 47/2026: TUF, informative delle quotate
- DLgs. 160/2026: reati, DLgs. 231/2001, responsabilità civile
- DLgs. 179/2026: autorità, sanzioni, formazione, lavoro

Italia: norme di contesto

- DLgs. 231/2001, art. 25-vicies
- artt. 2086 e 2396-quinquies c.c.; TUF per le quotate
- DLgs. 81/2008, sicurezza sul lavoro
- DLgs. 152/1997, art. 1-bis, sistemi automatizzati nel lavoro
- Codice deontologico CNDCEC, art. 21 commi 8-10

Il regolamento IA: rischi, obblighi e date

Gli obblighi crescono con il rischio e decorrono in tempi diversi

Livello	Che cosa prevede	Decorrenza
Pratiche vietate (art. 5)	Divieto; nuovi divieti: contenuti intimi non consensuali e materiale pedopornografico	2 febbraio 2025; nuovi divieti dal 2 dicembre 2026
Alto rischio (art. 6, allegati I e III)	Requisiti del Capo III; obblighi di fornitore e utilizzatore (art. 26)	Allegato III: 2 dicembre 2027; allegato I: 2 agosto 2028
Trasparenza (art. 50)	Informare di interagire con IA; marcare i contenuti sintetici	2 agosto 2026; marcatura per sistemi già sul mercato: 2 dicembre 2026
Modelli per finalità generali	Obblighi dei fornitori dei modelli	2 agosto 2025
Alfabetizzazione (art. 4)	Misure per sostenere le competenze del personale	2 febbraio 2025; attenuata dal 27 luglio 2026

I livelli di rischio: le definizioni

Quattro livelli, con conseguenze diverse per chi sviluppa e per chi usa i sistemi

Livello	Che cos'è (in sintesi)	Esempi	Riferimento
Vietato	Pratiche inaccettabili: immissione sul mercato, messa in servizio e uso sono vietati	manipolazione subliminale; punteggio sociale; raccolta non mirata di volti; emozioni sul lavoro e a scuola; dal 2 dicembre 2026 contenuti intimi non consensuali e pedopornografici	art. 5
Alto rischio	Sistemi che (1) sono componenti di sicurezza di prodotti dell'allegato I, o sono essi stessi tali prodotti, soggetti a valutazione di terzi, oppure (2) rientrano negli usi dell'allegato III	selezione del personale; merito creditizio; infrastrutture critiche; istruzione	art. 6; allegati I e III
Trasparenza	Sistemi che interagiscono con le persone o generano contenuti sintetici: obbligo di informare, marcare o dichiarare	chatbot; immagini, audio e video generati; deepfake	art. 50
Altri usi	Nessun obbligo specifico del regolamento, oltre all'alfabetizzazione	assistenti di scrittura e riepilogo ad uso interno, se fuori dai livelli precedenti	art. 4

Sintesi dell'autore da artt. 4, 5, 6, 50 e allegati I e III del reg. (UE) 2024/1689; testo consolidato al 27 luglio 2026, dopo il reg. (UE) 2026/1744

Alto rischio: come si determina

Due percorsi di classificazione e una eccezione

1 Percorso 1: prodotti

- componente di sicurezza di un prodotto dell'allegato I, o prodotto esso stesso
- e prodotto soggetto a valutazione di terzi
- sicurezza: se il guasto metterebbe a rischio salute
- sezione B (tra cui macchine*): solo alcune norme

2 Percorso 2: usi (all. III)

- biometria; infrastrutture critiche
- istruzione e formazione
- occupazione e lavoro
- servizi essenziali: credito, assicurazioni
- polizia; migrazione e frontiere
- giustizia e processi democratici

3 Eccezione (art. 6 c. 3)

- non è ad alto rischio l'uso dell'allegato III senza rischio significativo
- ad esempio: compito procedurale ristretto o preparatorio
- mai se vi è profilazione di persone fisiche
- il fornitore documenta la valutazione

Nei casi: caso 1, percorso 1* · caso 2, allegato III (occupazione) · caso 3, nessun alto rischio, ma trasparenza (art. 50)

** Allegato I, sez. B, n. 21 (reg. 2023/1230, macchine): per art. 2 par. 2 si applicano solo art. 6 par. 1 e artt. 102-112. Testo consolidato al 27/7/2026*

L. 132/2025 e decreti attuativi

Una legge quadro e tre decreti, con effetti diversi sul nostro lavoro

Fonte	Contenuto	Rilievo per noi
L. 132/2025 **in vigore dal 10/10/2025**	Principi; lavoro (art. 11); professioni intellettuali (art. 13); norme penali (art. 26); deleghe (art. 24)	Informativa al cliente; aggravanti; 612-quater c.p.
DLgs. 47/2026	TUF per le quotate: definizione di sistema di IA; informative (art. 123-bis c. 2 lett. d-ter, d-quater)	Solo società quotate
DLgs. 160/2026 **in vigore dal 30/9/2026**	Polizia; art. 437-bis c.p.; art. 25-vicies; responsabilità civile	Nucleo della relazione
DLgs. 179/2026 **in vigore dal 23/10/2026**	Autorità (AgID, ACN); sanzioni amministrative; formazione; lavoro e sicurezza (artt. 41 e 42)	Casi 1 e 2

L'IA nel catalogo 231: tre livelli

Tre piani di rilevanza, da presidiare con strumenti diversi

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

1 Nuovi reati presupposto

- art. 25-vicies DLgs. 231/2001, in vigore dal 30 settembre 2026
- art. 437-bis c.p.: sicurezza e sorveglianza umana nei sistemi di IA ad alto rischio
- art. 612-quater c.p.: contenuti falsificati con IA (deepfake)

DLgs. 160/2026; L. 132/2025

2 IA come aggravante

- pena aggravata se il fatto è commesso «mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale»
- art. 2637 c.c. (art. 25-ter lett. r))
- art. 185 TUF (art. 25-sexies)

L. 132/2025, art. 26

3 IA come strumento

- nessuna modifica normativa
- frodi, falsi, accessi abusivi, riciclaggio: cambiano probabilità e modalità
- da recepire nella matrice processi-reati

Parte Speciale del Modello organizzativo

Domanda di partenza: quale sistema di IA, per quale scopo, su quali dati e con quale ruolo dell'ente (fornitore o utilizzatore)?

Art. 25-vicies: i nuovi reati presupposto

Due fattispecie, in una categoria autonoma del DLgs. 231/2001

Delitto	Quote	Importo indicativo
art. 437-bis c.p.	da 600 a 1.000	da circa 155 mila a 1,55 milioni di euro
art. 612-quater c.p.	da 200 a 700	da circa 52 mila a 1,08 milioni di euro

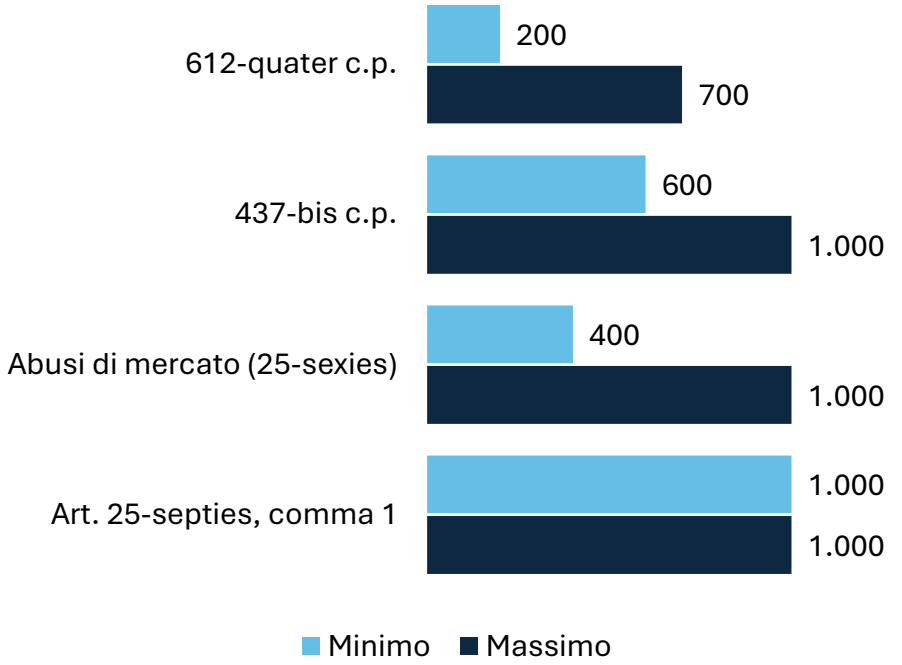
Valore di una quota: da 258 a 1.549 euro (art. 10 comma 3)

Sanzioni interdittive (art. 9 comma 2 lett. b)–e))

- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni
- divieto di contrattare con la P.A.
- esclusione da agevolazioni e finanziamenti
- divieto di pubblicizzare beni o servizi

Non è prevista l'interdizione dall'esercizio dell'attività. Si applicano alle condizioni dell'art. 13

Cornice sanzionatoria, in quote



Art. 437-bis c.p.: anatomia della norma

Un reato di pericolo concreto, articolato in quattro ipotesi

Co.	Soggetto	Condotta	Soglia	Pena
1	Chiunque	Omette le misure tecniche di sicurezza previste per i sistemi di IA ad alto rischio (progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato) ovvero la sorveglianza umana	Pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale	Da 1 a 5 anni; da 2 a 8 se il pericolo è per la sicurezza dello Stato
2	Chiunque, fuori dai casi del comma 1	Altera sistemi di IA ad alto rischio (salvo più grave reato)	Stessa soglia	Da 2 a 6 anni; da 3 a 10 per la sicurezza dello Stato
3	Fatti del comma 1	Commessi per colpa grave	Come comma 1	Pena ridotta da un terzo a un sesto
4	Utilizzatore professionale	Omette intenzionalmente le misure di sorveglianza umana	Pericolo per la vita, l'incolumità o la sicurezza dello Stato	Pene del comma 1

Co. = comma. Fonte: art. 12 DLgs. 160/2026, in vigore dal 30 settembre 2026

Art. 437-bis c.p.: il testo

Inserito dall'art. 12 del DLgs. 160/2026, in vigore dal 30 settembre 2026

Art. 437-bis (Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi).

[1] «**Chiunque omette** di adottare le **misure tecniche di sicurezza**, previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione, l'immissione sul mercato di **sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio**, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette di adottare **misure di sorveglianza umana** è punito con la **reclusione da uno a cinque anni**, quando da tali omissioni derivi **pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale**. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da due a otto anni.

[2] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi indicati al primo comma, **altera** sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio è punito, qualora dal fatto derivi un **pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale**, con la **reclusione da due a sei anni**. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

[3] Se taluno dei fatti previsti dal comma primo è commesso per **colpa grave**, la pena è **ridotta da un terzo a un sesto**.

[4] L'**utilizzatore professionale** di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette **intenzionalmente** di adottare **misure di sorveglianza umana** è punito con le pene previste dal primo comma, primo e secondo periodo, qualora da tale omissione derivi, rispettivamente, pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato.»

Fonte: art. 12 DLgs. 160/2026. Numeri tra parentesi quadre aggiunti dal relatore: nella fonte i capoversi non sono numerati

Il regolamento IA: quanto serve qui

Tre nozioni per leggere la norma penale

Ruoli

- **Fornitore:** sviluppa il sistema, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato
- **Utilizzatore (deployer):** lo impiega sotto la propria autorità nell'attività professionale
- La maggior parte degli enti opera come utilizzatore

Alto rischio: due percorsi

- **art. 6 paragrafo 1:** componenti di sicurezza di prodotti soggetti a normativa di armonizzazione (allegato I)
- **art. 6 paragrafo 2:** usi dell'allegato III, tra cui occupazione, infrastrutture critiche, credito, istruzione

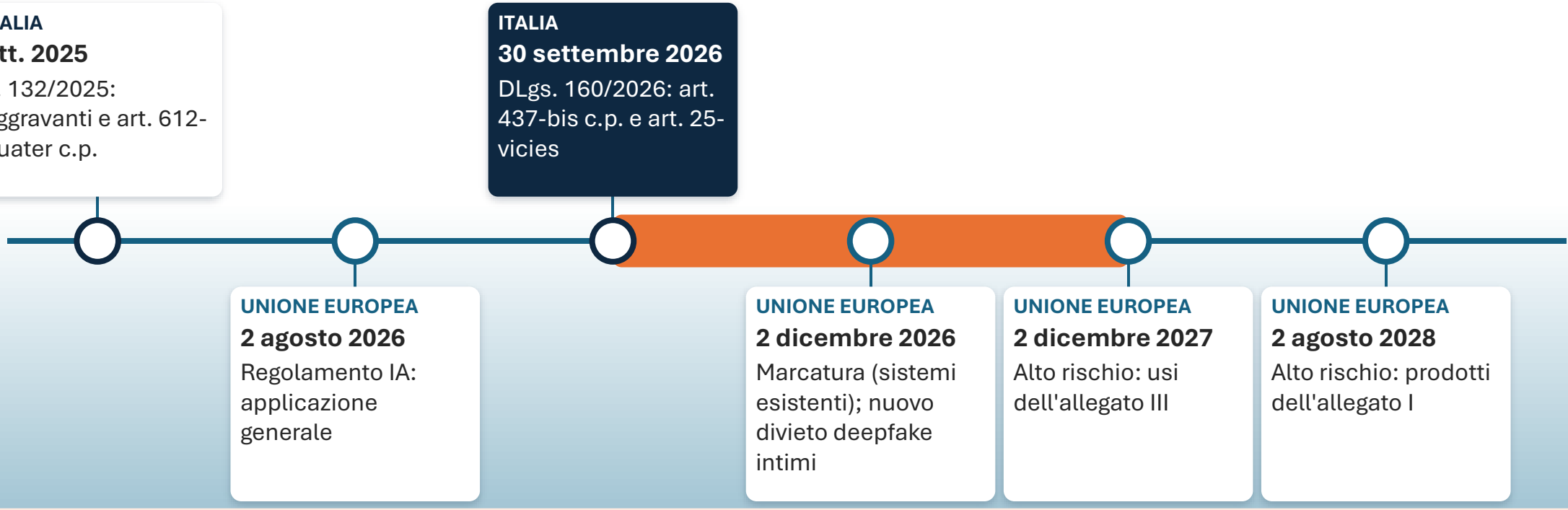
Obblighi dell'utilizzatore (art. 26)

- uso conforme alle istruzioni
- sorveglianza umana affidata a persone competenti, formate e con autorità
- monitoraggio e conservazione dei log, per almeno sei mesi

Fonte: regolamento (UE) 2024/1689, artt. 3, 6 e 26, allegati I e III. La classificazione riguarda il sistema e il suo uso concreto.

Un precetto in attesa di contenuto

La norma penale precede di oltre un anno gli obblighi europei di alto rischio



Dal 30 settembre 2026 al 2 dicembre 2027 (circa 14 mesi): norma penale in vigore, obblighi europei di alto rischio per gli usi dell'allegato III non ancora applicabili

Nodi interpretativi aperti

Tre questioni su cui il testo non offre risposte univoche

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

1 Chi risponde

Il comma 1 usa «chiunque» e punisce, in alternativa, l'omessa sorveglianza umana; il comma 4 punisce l'utilizzatore professionale solo se l'omissione è intenzionale. Una lettura sistematica porterebbe a ritenere il comma 4 speciale, ma il testo non esclude espressamente i commi 1 e 3 (colpa grave) per l'utilizzatore.

2 Che cosa è «alto rischio»

Il testo rinvia all'art. 6 del regolamento: prodotti (allegato I) e usi (allegato III).

Il DLgs. 160/2026 (art. 2 lett. e) cita solo l'allegato III, ma vale per il Titolo I (Forze di polizia), non per l'art. 437-bis.

Non è indicata la fonte delle misure «previste».

3 Interesse o vantaggio

Nei fatti colposi la giurisprudenza riferisce interesse o vantaggio alla condotta (Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, sull'art. 25-septies). Lo schema parrebbe trasferibile al comma 3. Resta fermo l'art. 5 comma 2: nessuna responsabilità se si agisce nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il versante civile dello stesso decreto

Le stesse evidenze servono nel giudizio penale e in quello civile

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Elementi di prova esibibili (art. 17 comma 2)

Registri (log)
art. 12 del regolamento

Gestione dei rischi
art. 9 del regolamento

Documentazione tecnica
art. 11 del regolamento

Supervisione umana
art. 14 del regolamento

Art. 17 comma 5: se la documentazione non è esibita, il giudice ritiene ammessi i fatti allegati dall'istante

Art. 17 · Accesso alle prove

Il giudice ordina l'esibizione degli elementi di prova relativi al funzionamento del sistema di IA, se la domanda è verosimile.

Art. 18 · Presunzione del nesso causale

Se il danno deriva dalla violazione di obblighi del regolamento IA, il nesso di causalità è presunto, salvo prova contraria.

Art. 19 · Conformità non esimente

La conformità al regolamento, anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto.

DLgs. 179/2026: tre punti utili

In vigore dal 23 ottobre 2026: lavoro, sicurezza e autorità di vigilanza

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

1 Lavoro (art. 41)

- decisione finale riservata a una persona fisica con potere effettivo e autonomo
- ricerca e selezione dei candidati non sono «decisioni finali»
- informativa ex art. 1-bis DLgs. 152/1997; decisioni in violazione nulle

Rilevante per il caso 2

2 Sicurezza sul lavoro (art. 42)

- l'IA che incide su ritmi, organizzazione o decisioni rilevanti per la sicurezza è valutata nel DVR (art. 28 DLgs. 81/2008)
- informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici

Rilevante per il caso 1

3 Autorità e sanzioni (artt. 14 e 23)

- ACN: registrazione nazionale dei sistemi ad alto rischio dell'allegato III, punto 2
- sanzioni amministrative fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato (violazione, tra l'altro, dell'art. 26 del regolamento), salvo che il fatto costituisca reato

Applicabilità da verificare

L'IA come aggravante di reati noti

Nessun reato presupposto in più, ma pene più severe in ipotesi già presenti

Norma	Modifica (L. 132/2025, art. 26)	Riflesso nel DLgs. 231/2001
art. 2637 c.c. (aggiotaggio)	reclusione da 2 a 7 anni se il fatto è commesso mediante IA	già presupposto: art. 25-ter lett. r)
art. 185 TUF (manipolazione del mercato)	reclusione da 2 a 7 anni e multa da 25.000 a 6.000.000 euro se mediante IA	già presupposto: art. 25-sexies
art. 171 comma 1 lett. a-ter) L. 633/1941	nuova ipotesi: riproduzione o estrazione di testo o dati in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater, anche tramite IA	l'art. 25-novies richiama la lett. a-bis) e il comma 3: la lett. a-ter) non risulta richiamata
art. 61 n. 11-undecies c.p.	aggravante comune: IA come mezzo insidioso, ostacolo alla difesa o aggravamento delle conseguenze	circostanza riferita alla persona fisica: effetti sull'ente da valutare

Art. 612-quater c.p.: il testo

Inserito dall'art. 26 della L. 132/2025; richiamato dall'art. 25-vicies, comma 2

Art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale).

«Chiunque cagiona un **danno ingiusto** ad una persona, **cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso**, immagini, video o voci **falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale** e **idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità**, è punito con la **reclusione da uno a cinque anni**.

Il delitto è **punibile a querela** della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.»

Elementi

- **Evento:** danno ingiusto a una persona
- **Condotta:** cedere, pubblicare o diffondere, senza consenso
- **Oggetto:** immagini, video o voci falsificati o alterati con IA
- **Idoneità:** a indurre in inganno sulla genuinità
- **Pena:** reclusione da 1 a 5 anni
- **Ente:** art. 25-vicies c. 2, da 200 a 700 quote

Fonte: art. 26, comma 1, lett. c), L. 132/2025, in vigore dal 17 ottobre 2025 secondo Normattiva; art. 15 DLgs. 160/2026

Caso 1 · Pressa con visione artificiale

Caso sintetico · Alfa Stampaggi S.r.l. (denominazione di fantasia)

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

1 Fatti

Nell'ottobre 2026 Alfa Stampaggi S.r.l. impiega su una pressa un sistema di visione che arresta il ciclo se rileva una mano nell'area di lavoro. Dopo un aggiornamento del fornitore, il responsabile di produzione **alza la soglia di rilevamento e disattiva la conferma dell'operatore**, per ridurre i fermi.

2 Norma

Art. 437-bis c.p., comma 4, se la disattivazione della conferma dell'operatore è una omissione intenzionale di sorveglianza umana; comma 2 (alterazione) solo se la modifica della soglia è qualificabile come tale. Servono un sistema ad alto rischio e un pericolo concreto per l'incolumità individuale.

Se vi è infortunio: artt. 589 e 590 c. 3 c.p. e art. 25-septies.

3 Ente

Vantaggio: meno fermi, più produzione. Da 600 a 1.000 quote (art. 25-vicies c. 1); interdittive solo alle condizioni dell'art. 13.

Da chiarire: apicale o subordinato (artt. 5 e 7)? e la classificazione (art. 6 par. 1; allegato I, sez. B, reg. macchine).

4 Presidi

- classificazione motivata
- parametri di sicurezza modificabili solo con doppia autorizzazione
- log conservati
- flusso verso l'OdV a ogni modifica
- DVR aggiornato (art. 42 DLgs. 179/2026); formazione e sistema disciplinare

Caso 2 · Selezione dei curricula

Caso sintetico · alto rischio, ma nei fatti dati senza reato presupposto

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

1 Fatti

Alfa Stampaggi S.r.l. adotta un software di IA per la preselezione dei curricula. Una verifica interna rileva che il sistema penalizza i profili con interruzioni di carriera; **il selezionatore si limita a confermare la graduatoria proposta**.

2 Norma

Alto rischio: selezione dei candidati (allegato III, punto 4 lett. a).

Art. 437-bis c.p.: richiede un pericolo concreto per la vita o l'incolumità; nei fatti dati non parrebbe configurabile.

Art. 41 c. 1 DLgs. 179/2026: la selezione non è «decisione finale».

Date: obblighi del regolamento dal 2/12/2027 (art. 113).

3 Ente

Non pare configurabile la responsabilità ex art. 25-vicies.

Il rischio si sposta altrove: non discriminazione (art. 11 c. 3 L. 132/2025; art. 41 c. 2 DLgs. 179/2026), dati personali (GDPR artt. 22 e 82), risarcimento (artt. 16-19 DLgs. 160/2026).

4 Presidi

- sorveglianza umana effettiva, non di mera conferma
- verifiche periodiche sugli esiti
- log
- informativa ai lavoratori (art. 11 c. 2 L. 132/2025; art. 1-bis DLgs. 152/1997)
- distinguere rischio regolatorio e rilevanza penale

Caso 3 · Video generato con IA

Caso sintetico · deepfake nella comunicazione dell'ente

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

1 Fatti

Dopo il 30 settembre 2026, durante una gara, un collaboratore dell'ufficio marketing di Alfa Stampaggi S.r.l. pubblica sui canali social un video generato con IA, in cui il titolare di un concorrente **pare ammettere difetti di fornitura**. Non vi è consenso.

2 Norma

Art. 612-quater c.p.: diffusione, senza consenso, di video o voci falsificati con IA e idonei a ingannare, con danno ingiusto. Reclusione da 1 a 5 anni.

Querela: senza querela, o altra condizione di procedibilità, non si accerta l'illecito dell'ente (art. 37 DLgs. 231/2001).

3 Ente

Interesse o vantaggio: l'aggiudicazione. Collaboratore subordinato (artt. 5 e 7): rileva il Modello. Art. 5 comma 2: interesse esclusivo proprio o di terzi.

Da 200 a 700 quote; interdittive (tra cui il **divieto di pubblicizzare**) solo alle condizioni dell'art. 13.

4 Presidi

- policy sui contenuti sintetici
- approvazione preventiva delle pubblicazioni
- registro dei consensi e presidio degli accessi ai canali
- formazione e canale di segnalazione
- vale anche per gli studi professionali

Lettura trasversale dei tre casi

Classificazione di rischio e rilevanza penale seguono criteri diversi

	Alto rischio: no	Alto rischio: sì
Reato 231: sì	**Caso 3 · Video** art. 612-quater c.p. (a querela)	**Caso 1 · Pressa*** art. 437-bis c.p.: pericolo concreto
Reato 231: no	**Usi a basso rischio** restano alfabetizzazione e protezione dei dati	**Caso 2 · Curricula** pericolo assente: art. 437-bis non configurabile

** se ad alto rischio (art. 6 par. 1 del regolamento) e se ne deriva pericolo concreto*

La classificazione non decide il rischio penale

Il caso 2 è ad alto rischio e non integra un reato presupposto; il caso 3 non lo è e lo integra.

Il pericolo concreto delimita il perimetro

L'art. 437-bis richiede un pericolo concreto per la vita o l'incolumità; lo Stato rileva come aggravante.

Le evidenze sono in gran parte le stesse

Classificazione, sorveglianza umana, modifiche e tracciabilità (casi 1 e 2); consenso e approvazione preventiva (caso 3).

Aggiornare il Modello organizzativo

Quattro passaggi, nel segno della proporzionalità

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

1 Censire

- inventario dei sistemi, compresi servizi acquistati e uso autonomo dei dipendenti
- ruolo dell'ente: fornitore o utilizzatore
- aggiornamento della matrice processi-reati

2 Classificare

- classificazione motivata per ciascun sistema
- traccia anche della non applicabilità
- riesame a ogni modifica d'uso

3 Presidiare

- sorveglianza umana affidata a persone nominate e competenti
- gestione delle modifiche e dei parametri
- clausole con i fornitori; policy sui contenuti sintetici

4 Dimostrare

- log e verifica periodica della coerenza tra input e output
- flussi informativi verso l'OdV
- formazione e sistema disciplinare

Proporzionalità: ente non esposto · utilizzatore di sistemi ad alto rischio · fornitore o integratore

OdV e collegio sindacale: sei domande

Domande da portare alla prossima riunione

1. Esiste un inventario aggiornato dei sistemi di IA, con indicazione del ruolo dell'ente (fornitore o utilizzatore)?
2. Ogni sistema è classificato con motivazione scritta, anche quando si conclude per la non applicabilità?
3. Chi esercita la sorveglianza umana, con quali competenze e poteri di intervento, e ne resta evidenza?
4. Le modifiche di configurazione attivano una nuova valutazione e un flusso verso l'OdV?
5. Chi verifica periodicamente la coerenza tra dati in ingresso e risultati dei sistemi, e a chi riferisce?
6. Per i contenuti sintetici, sono previste approvazione preventiva e verifica dei consensi?

Flussi informativi suggeriti

- registro dei sistemi e classificazione
- incidenti e anomalie
- modifiche di configurazione
- esiti delle verifiche sugli output
- contenuti sintetici e segnalazioni
- formazione e misure correttive

Intermediari vigilati: Banca d'Italia, comunicazione del 17/7/2026; relazione entro il 31/12/2026

Quotate (TUF, DLgs. 47/2026): art. 123-bis c. 2 lett. d-ter) e d-quater); art. 149-ter

Collegio sindacale: art. 2396-quinquies c.c. (non cita l'IA; lettura sistematica)

Indicazioni operative

Tre indicazioni, e una per gli studi professionali

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

1

Partire dall'inventario

Conoscere i sistemi in uso, gli scopi, i dati trattati e il ruolo dell'ente, prima di produrre nuova documentazione.

2

Documentare le scelte

Classificazione, sorveglianza umana e gestione delle modifiche sono le evidenze utili nel giudizio penale e in quello civile.

3

Sfruttare i tempi

Fino al 2027-2028 gli obblighi europei di alto rischio non sono ancora applicabili: è il tempo per costruire presidi proporzionati, in una compliance integrata.

Per gli studi professionali: art. 13 comma 2 L. 132/2025 e art. 21 comma 10 del Codice deontologico: informare il cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, sui sistemi di IA utilizzati.





www.odcec.torino.it
www.linkedin.com/company/odcec-torino/
www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos